COMUNE DI MONTEBELLUNA

(Provincia di Treviso)

Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Approvato dal Consiglio Comunale

nella seduta del 29 /12/2010 - con delibera n. 108

IN VIGORE DAL ……

Indice

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 - Diritto di sepoltura

Art. 3 – Soggetti aventi titolo a manifestare volontà in materia funeraria ed a richiedere operazioni cimiteriali.

Art. 4 – Ricerca dei soggetti aventi titolo per manifestazione di volontà in materia funeraria, per richiesta di operazioni cimiteriali e per assunzione di oneri

Art. 5 - Consegna e destinazione delle ceneri.

Art. 6 – Dispersione delle ceneri in natura (su aree pubbliche) e su aree private

Art. 7 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

Art. 8 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 9 – Destinazione delle ossa e dei resti mortali

Art. 10 – Gratuità dei servizi cimiteriali.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

Art. 1 – Definizioni

Per **cadavere** si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale (art. 6 L.R.18/2010).

Per **resti mortali** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. (art. 3 D.P.R. 15.07.2003 n. 254; art. 6 L.R. 18/2010).

Inumazione: è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Montebelluna, per il tempo necessario a consentire la competa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni. (art. 36 L.R. 18/2010).

Tumulazione: è la collocazione del feretro, della cassettina ossario o dell'urna cineraria in loculo od altra opera muraria (ad es. "ossarietto", tomba in muratura), aventi le caratteristiche definite dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Montebelluna, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni. (art. 37 L.R.18/2010).

Esumazione: consiste nell'operazione di scavo e riporto alla luce di quanto rimane del cadavere, sepolto a sistema d'inumazione.

Estumulazione: consiste nell'operazione di apertura del loculo od altra opera muraria (ad es. "ossarietto", tomba in muratura) e riporto alla luce del feretro, della cassettina ossario o dell'urna cineraria, sepolti a sistema di tumulazione.

Art. 2 - Diritto di sepoltura

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 18/2010, nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori dal territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal territorio comunale;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 della L.R. 18/2010.

Tenuto anche conto degli usi locali, nei cimiteri del Comune di Montebelluna saranno altresì ricevuti:

f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che abbiano avuto, per qualsiasi periodo di tempo, la residenza nel Comune di Montebelluna, risultante dai registri anagrafici.

In deroga alle disposizioni di cui alle lettere precedenti, al fine di tutelare i legami affettivi ed il rispetto della pietà dei defunti, compatibilmente con le esigenze di gestione cimiteriale e le disponibilità di spazi, il Dirigente del III Settore può autorizzare, su richiesta, la sepoltura presso i Cimiteri Comunali di:

g) cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri di persone legate da particolari vincoli affettivi con residenti a Montebelluna o con defunti sepolti presso i Cimiteri comunali di Montebelluna; l'autorizzazione alla sepoltura in deroga, previo permesso di seppellimento, è rilasciata con decreto dirigenziale, congruamente motivato in relazione al singolo caso, previo pagamento di apposita tariffa.

In attesa di allestimento di cinerari comuni presso gli Enti Territoriali limitrofi, saranno inoltre ricevute, previo pagamento di apposita tariffa:

h) le ceneri, esclusivamente destinate in via definitiva al cinerario comune, di persone aventi diritto di sepoltura presso i cimiteri dei Comuni limitrofi, non dotati di cinerario comune;

Art. 3 – Soggetti aventi titolo a manifestare volontà in materia funeraria ed a richiedere operazioni cimiteriali.

1. **Cremazione di cadaveri.** La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

c) in mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione di cremazione, la volontà alla cremazione può essere manifestata con **processo verbale**, reso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. **Cremazione di resti mortali e di ossa.** Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazione ordinaria dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono stati rinvenuti, a richiesta dei seguenti aventi titolo:

- coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. **Dispersione delle ceneri.** (Art. 2 Legge 130/2001 e art. 47 Legge Regionale n. 18/2010). La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

c) in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione resa ad associazione di cremazione, la volontà alla dispersione può essere manifestata con **processo verbale**, reso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. **La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal comune.**

4. **Altre operazioni.** Fermo quanto disposto ai commi precedenti, da specifiche norme di legge o di regolamento e dalle singole concessioni amministrative, l'individuazione dei soggetti "aventi titolo" nei rimanenti casi è effettuata, in via generale, tenendo conto del seguente ordine:

- coniuge o, in difetto, parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile;
- nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi; si applicano le disposizioni degli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e 76 (norme penali) del D.P.R. 445/200;
- per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Le eventuali controversie tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o, se diverso, il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue. Tutte le eventuali spese da corrispondere al Comune, derivanti o connesse alle controversie tra privati, sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli;

Art. 4 – Ricerca dei soggetti aventi titolo per manifestazione di volontà in materia funeraria, per richiesta di operazioni cimiteriali e per assunzione di oneri

1. Al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia dell'espressione della volontà degli aventi titolo con i principi di efficacia, non aggravamento ed economicità del procedimento amministrativo, sanciti dall'art. 1 della L. 241/1990, il Servizio Cimiteriale comunale, in assenza di istanza da parte dei soggetti individuati all'art. 3, procede d'ufficio alla ricerca dei soggetti aventi titolo alla manifestazione di volontà e/o all'assunzione di oneri, obbligatoriamente sino al secondo grado in linea retta ed al terzo grado in linea collaterale.

2. Il Servizio Cimiteriale comunica agli aventi titolo, individuati ai sensi del comma precedente, il termine per la manifestazione della volontà e/o per l'adempimento dell'onere, avvertendo sulla procedura amministrativa che sarà seguita in caso di mancata manifestazione di volontà o di inadempimento e sull'imputazione dei relativi oneri.

3. Qualora la ricerca di cui al comma 1 non dia esito positivo, il Servizio Cimiteriale comunale pubblicherà apposito avviso, per almeno **sessanta** giorni, presso il cimitero comunale, all'albo pretorio e nel sito internet comunale, indicando il termine entro il quale è consentito ai soggetti aventi titolo di presentare manifestazione di volontà. La mancata manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo, decorso il termine sopra indicato, corrisponde a dichiarazione di irreperibilità degli stessi.

4. Il provvedimento amministrativo, con il quale è disposta l'esecuzione di operazioni cimiteriali, dà atto dell'eventuale irreperibilità degli aventi titolo, delle ricerche effettuate in applicazione della presente norma e dei relativi esiti.

5. La irreperibilità degli aventi titolo, accertata ai sensi del comma 3, costituisce presupposto per la pubblicazione all'albo pretorio, per trenta giorni, di apposito avviso e per l'avvio delle operazioni di cremazione previste all'art. 3, lettera g) della L. 130/2001.

6. Il Dirigente del III Settore, in relazione a specifiche esigenze procedimentali, può disporre l'adozione di misure cautelari; può altresì disporre, con atto motivato, l'esecuzione di operazioni cimiteriali in deroga ai sopraindicati termini procedimentali, per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

Art. 5 - Consegna e destinazione delle ceneri.

1. Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere consegnate al custode del cimitero in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e sono destinate al cinerario comune, salvo diversa disposizione scritta e firmata degli aventi titolo definiti all'art. 2, risultante al protocollo comunale.

2. Il deposito presso il cinerario comune è effettuato mediante sversamento delle ceneri contenute nell'urna e smaltimento della stessa.

3. Gli aventi titolo definiti all'art. 2 possono chiedere una diversa destinazione dell'urna cineraria. Sono a tal fine consentite, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, le seguenti destinazioni:

- **cimiteri comunali:**
  - CONSERVAZIONE dell'urna cineraria mediante collocazione in "ossarietto" in concessione;
  - CONSERVAZIONE dell'urna cineraria mediante collocazione all'interno di loculi o tombe, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, compatibilmente con la disponibilità di spazi;
  - DISPERSIONE delle ceneri in apposita area cimiteriale, esclusivamente mediante interramento delle ceneri o di un'urna biodegradabile; la dispersione è effettuata dall'avente titolo, supportato, nell'operazione di interramento, dal personale incaricato della custodia del cimitero, nel giorno ed all'ora previamente concordata. Su richiesta dell'avente titolo, l'intera operazione di dispersione può essere effettuata dal personale incaricato della custodia del cimitero.

- **affidamento famigliare** all'avente diritto, nelle modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale nr. 161 del 26/09/2005.

- **dispersione,** fuori dai cimiteri comunali, in natura (aree pubbliche) o su aree private, previa consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro famigliare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; la dispersione è consenta nelle modalità e con le prescrizioni indicate al successivo art. 6.

4. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 6 – Dispersione delle ceneri in natura (su aree pubbliche) e su aree private

1. Nel territorio comunale di Montebelluna, fuori dai cimiteri, la dispersione delle ceneri può effettuarsi:

- in natura (su area pubblica), esclusivamente nelle aree evidenziate nella planimetria allegata;
- su area privata;

   L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. La dispersione è consentita unicamente mediante interramento delle ceneri. E' vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

3. La dispersione su area privata è consentita ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi ed è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. Nel territorio comunale di Montebelluna è vietata la dispersione delle ceneri in acqua.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano, come prescritto dall'art. 50, comma 6, della L.R. 18/2010.

6. L'urna cineraria vuota può essere smaltita mediante consegna al custode del cimitero, previo pagamento di apposita tariffa;

7. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, da presentare all'Ufficiale di Stato Civile, deve essere allegata dichiarazione sottoscritta di assenso da parte del proprietario dell'area, dalla quale deve risultare inoltre, obbligatoriamente, la dichiarazione del proprietario di non percepire alcun compenso economico per il proprio assenso.

Art. 7 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L.R. 18/2010, si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 8 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 (definizione di tumulazione) e. 3, comma 2 delle presenti norme, le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione (art. 40, comma 1, L.R. 18/2010).
3. Le estumulazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 9 – Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune.

2. Gli aventi titolo di cui all'art. 2 possono chiedere una diversa destinazione dell'urna cineraria. Sono a tal fine consentite, le seguenti destinazioni:

   - collocazione in cassetta e tumulazione in "ossarietto" o collocazione all'interno di loculi o tombe, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, compatibilmente con la disponibilità di spazi;

   - cremazione, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, e destinazione secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2.

3. I resti mortali derivanti da esumazioni e da estumulazioni ordinarie, sono inumati nel "campo indecomposti", per il completamento del processo di mineralizzazione. In alternativa, gli aventi titolo possono disporre la cremazione dei resti mortali.

4. **In caso di sopraggiunta carenza di spazio nel "campo indecomposti", la Giunta Comunale può disporre, con deliberazione ed in attesa di reperire spazi idonei, che i resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria vengano destinati a cremazione. In tal caso, all'avente titolo sarà richiesta la minor somma tra la tariffa vigente per l'inumazione nel campo indecomposti (alla quale si aggiunge la tariffa per la lapide) e quella prevista per la cremazione. L'eventuale differenza rimarrà a carico del Comune, previa specifica dotazione di bilancio.**

Art. 10 – Gratuità dei servizi cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. 130/2001, nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione. Il Comune di Montebelluna, sussistendone i presupposti, assumerà pertanto tali spese unicamente in base ad accertamento di indigenza del defunto.

2. Fermo quanto sopra disposto, i servizi cimiteriali sono effettuati, ai sensi della vigente normativa, con oneri a carico del Comune di Montebelluna, esclusivamente nei casi seguenti:

- persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa, previo accertamento dell'indigenza o stato di bisogno;
- disinteresse dei famigliari, stante l'irreperibilità degli stessi (L. 26/2001)

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Le presenti norme regolamentari costituiscono integrazione alle disposizioni del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e prevalgono sulle stesse in caso di incompatibilità.

2. La destinazione delle ceneri mediante dispersione all'interno dei cimiteri comunali, di cui al precedente art. 5, è subordinata all'allestimento delle apposite aree.